



IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

Prima sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

-Dott. Marcello Colasanto Presidente
 -Dott. Giuseppe Limitone Giudice
 -Dott. Paola Cazzola Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 4108 /2013 R.G.
 avente ad oggetto: l'omologazione del concordato preventivo
 proposto da:

██████████ s.p.a in liquidazione, in persona del
 legale rappresentante e liquidatore dott. ██████████
 con sede in Creazzo(VI), via ██████████ (C.F.:
 ██████████ rappresentata e difesa, come da procura stesa a
 margine della comparsa di costituzione depositata in data
 18.6.2013, dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████
 ██████████ di Vicenza, con studio in Vicenza, Contrà
 Apolloni n. 21;

ricorrente

nei confronti di:

Comissario Giudiziale, dott.ssa ██████████
 nominato con Decreto del Tribunale di Vicenza del 7.2.2013,
 rappresentato e difeso, come da procura stesa a margine
 della comparsa di costituzione depositata in data 18.6.2013,
 con l'avv. ██████████ di Vicenza;

a dei creditori:

1) [REDACTED] s.p.a con sede legale in Padova in persona del suo procuratore avv. [REDACTED] in forza di procura speciale atto pubblico Notaio Francesco [REDACTED] del 27.9.2012 n.262839 rep. rappresentata e difesa come da mandato in calce alla memoria di costituzione in opposizione ex art. 180 l.fall. depositata in data 18.6.2013 dall'avv. [REDACTED] di Vicenza;

2) BANCA [REDACTED] per azioni con sede in Vicenza in persona del suo presidente e legale rappresentante [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] di Vicenza in forza di procura generale alle liti del 14.2.2008 n. 196.644 di rep. Notaio [REDACTED] di Vicenza;

3) [REDACTED] s.p.a con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata dal procuratore avv. [REDACTED] su foglio spillato alla memoria di costituzione e di opposizione depositata in data 2.8.2013 dal Prof. Avv. [REDACTED] di Roma;

4) [REDACTED] s.r.l in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa come da mandato in calce alla memoria di opposizione all'omologa depositata in data 21.6.2013 dall'avv. [REDACTED] di Padova;

viste le conclusioni precisate all'udienza del
25.10.2019 nella quale i procuratori delle parti concludevano
riportandosi a quanto già dedotto e concluso in atti dunque:

[redacted] s.p.a.: "si oppone
all'omologazione del concordato preventivo di [redacted]
spa in liquidazione e chiede che l'ill.mo Tribunale addito
voglia respingere il concordato medesimo, con integrale
rifusione di competenze e spese di lite in caso di
resistenza";

[redacted] soc coop. per azioni: "che il
Tribunale di Vicenza, sez. Fallimentare, per le ragioni di
cui in premessa, voglia non omologare il concordato
preventivo della società [redacted] spa in, con vittoria
di spese ed onorari di causa";

[redacted] s.r.l.: "chiede che venga negata l'omologazione del
concordato preventivo [redacted] e che vengano presi gli
opportuni provvedimenti ai fini della dichiarazione di
fallimento";

[redacted] spa in liquidazione: "rigettarsi le
opposizioni proposte e per l'effetto omologare il concordato
preventivo [redacted] spa in liquidazione sussistendone i
presupposti";

Commissario giudiziale: "conferma il parere favorevole
con le precisazioni già riportate nel parere ex art. 180
l.fall";

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 20.9.2012 da [redacted] spa in liquidazione, con sede in Creazzo (VI), via [redacted] (c.f.: [redacted]) in persona liquidatore e legale rappresentante, dott. [redacted], in forza di delibera sociale del 14.5.2012 rep. n. 405 Notaio [redacted] di Vicenza e successiva decisione ex art. 152 l.fall. del liquidatore di data 19.9.2012 atto Notaio [redacted] di Vicenza (V.visura c.c.i.a.a) la società ricorrente chiedeva l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo (c.d. pre-concordato) ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall. (novellato) e chiedeva termine per deposito della proposta, del piano e della documentazione di legge.

Nel ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. la società ricorrente [redacted] s.p.a in liquidazione precisava da subito che "il concordato avrà, comunque, fini liquidatori e sarà caratterizzato dalla cessione dei beni".

Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero e veniva pubblicato nel Registro Imprese a cura del Cancelliere.

Con decreto del 27.9.2012 l'intestato Tribunale, tenuto conto della pendenza di istanze di fallimento, assegnava alla debitrice termine di 60 giorni decorrenti dal deposito del

ricorso per il deposito della proposta, piano e documentazione di legge, stabilendo altresì obblighi informativi.

In data 19.11.2012 [redacted] s.p.a in liquidazione depositava proposta e piano concordatario.

Il Collegio con decreto del 10.1.2013 chiedeva chiarimenti in merito ad alcuni aspetti del concordato (finanza terza e pagamento integrale dell'IVA) e fissava udienza ex art. 162 l.fall. per il 1.2.2013.

In data 11.1.2013 la società debitrice [redacted] s.p.a in liquidazione depositava integrazione della domanda e del piano di concordato depositati in data 19.11.2012.

All'udienza del 1.2.2013 il procuratore della debitrice [redacted] s.p.a in liquidazione si richiamava all'integrazione del 11.1.2013 e depositava in udienza memoria e dichiarazione dell'attestatore dott. [redacted].

Il Tribunale con decreto di data 7.2.2013 dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo e nominava Commissario giudiziale la dott. [redacted].

In data 20.2.2013 la debitrice [redacted] s.p.a in liquidazione depositava la somma stabilita ex art. 163 l.fall. per le spese di procedura (20% delle presumibili) di euro 18.000,00.

In data 19.4.2013 il Commissario Giudiziale depositava

la relazione ex art. 172 l.fall. .

L'adunanza dei creditori veniva convocata per il 30.4.2013 e nella stessa giornata si procedeva alle votazioni sulla definitiva proposta concordataria della società debitrice e illustrata dal Commissario Giudiziale .

In sintesi il piano concordatario, supportato da finanza esterna, prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, privilegiati, non falcidiati e non falcidiabili, e della quota non falcidiata dei privilegiati, oltre ad una percentuale stimata per i creditori chirografari della classe 1 (chirografari non strategici e privilegiati falcidiati) intorno al 5,11 % (mentre il Commissario riduce la percentuale al 2,35%). Per i creditori della classe 2 (chirografi strategici) e classe 3 (chirografi strategici cessionari diritti polizza SACE) è invece prevista la conversione del credito in capitale di rischio della stessa società debitrice.

Va evidenziato che nel proprio parere ex art. 172 l.fall. il Commissario giudiziale alla luce degli accertamenti eseguiti ha ritenuto di rideterminare l'ammontare delle prevedibili percentuali di soddisfo dei creditori chirografari della classe 1 (chirografari non strategici e privilegiati falcidiati) nella minore percentuale del 2,35 %.

Orbene risulta che la suindicata proposta concordataria

nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori è risultata approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ai sensi dell'art. 177 l.fall. atteso che, sull'ammontare totale dei crediti ammessi al voto euro 30.641.458,68, hanno espresso voto favorevole all'approvazione del concordato i creditori rappresentanti crediti per totali euro 19.271.444,61 (voti favorevoli inclusi i non votanti computati consenzienti), considerato che la maggioranza dei crediti ammessi al voto corrisponde ad euro 15.320.729,35.

Inoltre risulta pure il voto favorevole della maggioranza delle classi in quanto due classi su tre hanno espresso voto favorevole nei seguenti termini:

- classe 1 (chirografari non strategici e privilegiati falciati), ha raggiunto la maggioranza in quanto l'importo totale dei crediti ammessi al voto è di euro 6.436.810,55 (maggioranza richiesta euro 3.218.405,29) voti favorevoli per euro 5.184.759,27 (inclusi in non votanti computati consenzienti) e voti contrari euro 1.252.051,28;

- classe 2 (chirografi strategici) ha raggiunto la maggioranza in quanto l'importo totale dei crediti ammessi al voto è di euro 11.303.758,97 (maggioranza richiesta euro 5.651.879,50) voti favorevoli per euro 8.307.303,41 (inclusi in non votanti computati consenzienti) e voti contrari euro 2.996.455,56;



- classe 3 (chirografi strategici cessionari diritti polizza SACE) non ha raggiunto la maggioranza in quanto l'importo totale dei crediti ammessi al voto è di euro 12.900.889,16 (maggioranza richiesta euro 6.450.444,59) voti favorevoli per euro 5.779.381,93 (inclusi in non votanti computati consenzienti) e voti contrari euro 7.121.507,23.

Il Commissario nella relazione sull'esito dei voti depositata in data 28.5.2013 sollevava incertezze in merito al risultato della votazione in quanto due istituti di credito appartenenti alla classe 2 decisivi ai fini del raggiungimento delle maggioranze [REDACTED]

[REDACTED] s.p.a per euro 2.229.822,09 e [REDACTED] per euro 491.698,67) avevano manifestato il voto non favorevole alla proposta concordataria in termini ma tramite PEC del Commissario Giudiziale anziché provvedere a far pervenire il loro voto non favorevole in Cancelleria entro i 20 giorni dall'adunanza.

Il Collegio fissava con decreto del 6.6.2013 l'udienza del 28.6.2013 per l'inizio del giudizio di omologazione con termine sino al 14.6.2013 per notifica al Commissario e ai creditori dissenzienti.

In data 13.6.2013 la società debitrice [REDACTED] s.p.a in liquidazione provvedeva ad iscriverla a ruolo (n. 4108/2013 R.G.) la causa di omologa e si costituiva con compare di costituzione depositata in data 18.6.2013.

In data 17.6.2013 il Commissario giudiziale depositava il proprio parere ex art. 180 l.fall. e si costituiva in data 18.6.2013 con comparsa di costituzione.

In data 18.6.2013 si costituiva la [redacted] spa depositando memoria di costituzione in opposizione ex art. 180 l.fall.; anche la [redacted] società cooperativa per azioni si costituiva nel presente giudizio di omologa depositando memoria contenente opposizione all'omologa del concordato preventivo. Altro creditore [redacted] s.r.l si costituiva in data 21.6.2013 opponendosi all'omologa.

All'udienza fissata per l'omologa del 28.6.2013 il Tribunale assegnava alla debitrice nuovo termine (sino al 5.7.2013) per rinnovare la notifica ai creditori dissenzienti e fissava nuova udienza al 2.8.2013.

All'udienza del 2.8.2013 si costituiva [redacted] spa. Il Tribunale assegnava alla debitrice nuovo termine sino al 1.10.2013 per la notifica ai creditori dissenzienti non costituiti e fissava per l'omologa nuova udienza al 25.10.2013, assegnando alle parti costituite termine sino al 14.10.2013 per deposito di eventuali repliche.

In data 11/10.2013 il Commissario Giudiziale depositava integrazione al parere ex art.180 l.fall. e in data 11.10.2013 depositava memoria autorizzata. In data 14.10.2013 il procuratore della società debitrice [redacted] s.p.a

in liquidazione depositava memoria di replica autorizzata.

All'udienza del 25.10.2013 avanti al Collegio compariva il Commissario Giudiziale, il procuratore della società debitrice [REDACTED] s.p.a in liquidazione, nonché i procuratori dei creditori oppositori costituiti [REDACTED] spa, [REDACTED] soc. coop. p.a., [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.p.a). Il procuratore del creditore opponente [REDACTED] s.p.a dichiarava di rinunciare all'opposizione senza alcun pregiudizio per i diritti di credito vantati verso [REDACTED] s.p.a. Tutti i procuratori delle parti concludevano riportandosi a quanto già dedotto e concluso in atti e il Commissario Giudiziale confermava il parere favorevole con le precisazioni già riportate nel parere ex art. 190 l. fall.. Il Tribunale riservava la decisione.

MOTIVI NELLA DECISIONE

1) Sulla validità del voto contrario comunicato dai creditori opponenti [REDACTED] s.p.a e [REDACTED] società cooperativa per azioni tramite pec [REDACTED]@pecfallimenti.it) utilizzata dal Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 l.fall. .

Osserva il Tribunale che lo stesso Commissario giudiziale nella relazione sull'esito dei voti aveva evidenziato al Tribunale di aver ricevuto prima della scadenza del termine di 20 giorni successivo all'adunanza dei

creditori (scadenza il 20.5.2013), a mezzo pec del concordato preventivo [redacted]@pecfallimenti.it) il voto non favorevole dei due istituti di credito opponenti [redacted] del Veneto (il giorno 14.5.2013 ore 9,49) [redacted] (il giorno 16.5.2013 ore 16,45) .

L'art. 178 l.fall. recita "I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo delle maggioranze dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale."

Dunque il legislatore ha previsto quale modalità di espressione del voto anche la "posta elettronica".

Orbene ritiene il Collegio che l'art. 178 l.fall. vada necessariamente letto alla luce dell'art. 171 l.fall. come modificato dal decreto legge 18.10.2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17.12.2012, n. 221, e consente di ritenere valido il voto negativo manifestato dai creditori opponenti [redacted] e [redacted] [redacted] tramite la PEC comunicata al creditore dal commissario giudiziale ai sensi del novellato art. 171 l.fall.

Pertanto l'indirizzo di PEC della procedura, deve reputarsi equivalente a quello della cancelleria [redacted] (fallimenti.it), conformemente al disposto dell'art. 178, co. 2., l.f. (introdotto con d.l. n. 83/2012, conv. in l. 134/2012, vigente dall'11.9.2012), che indica quale modo per esprimere il voto la PEC e quale termine finale il ventesimo giorno successivo all'adunanza dei creditori.

Il suindicato motivo risulta assorbente rispetto agli ulteriori rilievi evidenziati dagli opposenti.

Peraltro in linea con la suindicata interpretazione si pone il precedente richiamato dalla opponente [redacted] s.p.a (decreto relativo al concordato preventivo [redacted] srl in liquidazione del 6.6.2013, prodotto quale doc. n.10 fascicolo opponente [redacted] spa) nel quale l'intestato Tribunale ha ritenuto validamente espresso il voto manifestato dai creditori tramite PEC. Nel caso richiamato dalla opponente [redacted] s.p.a lo stesso Commissario Giudiziale nella comunicazione effettuata ex art. 171 l.fall. aveva chiarito ai creditori che era possibile votare anche attraverso la PEC.

Orbene ritenuti, per i motivi suindicati, validi i voti non favorevoli espressi dalle opposenti [redacted] s.p.a e [redacted] società cooperativa per azioni, rileva il Collegio che la

proposta di concordato preventivo non può essere omologata non avendo raggiunto le maggioranze di legge.

Infatti considerando il voto non favorevole della [redacted] (che pesa per un credito ammesso al voto di euro 491.698,67 <creditore compreso nella classe 2 chirografi strategici>) e quello non favorevole della [redacted] spa (che pesa per un credito ammesso al voto di euro 2.229.622,09 <creditore compreso nella classe 2 chirografi strategici>) risulta che (diversamente da quanto indicato dal Commissario giudiziale) i creditori della "classe 2" (chirografari strategici) hanno espresso a maggioranza voto non favorevole al concordato preventivo proposto.

L'esito della votazione va riassunto nei seguenti termini :

Totale crediti ammessi al voto euro 30.641.458,88

Maggioranza richiesta (50% +0.1) euro 15.320.729,35

Voti contrari complessivi (contando i voti della [redacted] e di [redacted]) euro 14.091.534,83

Voti favorevoli 16.549.923,85.

Le classi 2 e 3 hanno votato a maggioranza in senso non favorevole.

La "classe 1" (chirografari non strategici e privilegiati falcidiati), ha raggiunto la maggioranza in

quanto sono risultati i seguenti numeri:

importo totale dei crediti ammessi al voto euro
6.436.810,55

maggioranza richiesta euro 3.218.405,29

voti favorevoli per euro 5.184.759,27 (inclusi in non
votanti computati consenzienti)

voti contrari euro 1.252.051,28;

la "classe 2" (chirografari strategici) (in cui vanno
inserite la [redacted] e la [redacted]
[redacted] spa) non ha raggiunto la maggioranza in senso
favorevole in quanto sono risultati i seguenti numeri:

importo totale dei crediti ammessi al voto euro
11.303.758,97

maggioranza richiesta euro 5.691.879,50

voti favorevoli per euro 5.585.782,65 (inclusi in non
votanti computati consenzienti diversi da [redacted]

[redacted] e [redacted]
voti contrari euro 5.717.976,32;

la "classe 3" (chirografi strategici cessionari diritti
polizza SACE) non ha raggiunto la maggioranza in senso
favorevole in quanto sono risultati i seguenti numeri:

importo totale dei crediti ammessi al voto è di euro
12.906.889,16

maggioranza richiesta euro 6.450.444,59

voti favorevoli per euro 5.779.381,93 (inclusi in non

votanti computati consenzienti)

voti contrari euro 7.121.507,23.

Pertanto come previsto dall'art. 177 l.fall. il concordato non può dirsi approvato in quanto trattandosi di concordato che prevede classi di creditori, non risulta raggiunto il voto favorevole nella maggioranza delle classi in quanto due classi su tre (la "classe 2" e la "classe 3") hanno espresso a maggioranza voto non favorevole.

In conclusione la proposta di concordato preventivo non risulta aver raggiunto le maggioranze di legge.

2) Il motivo relativo al mancato raggiungimento delle maggioranze è assorbente rispetto agli motivi di inammissibilità del piano concordatario proposto da [REDACTED] s.p.a in liquidazione.

Quindi non vengono esaminati i motivi di inammissibilità prospettati dai creditori oppositori che lamentano che il piano concordatario sia giuridicamente non fattibile e pure privo di causa concreta (in effetti il piano, di tipo liquidatorio con cessione dei beni, non appare idoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura che consiste nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento, sia pur in misure minima ma certa, dei creditori in quanto il piano non attribuisce alcuna concreta ancorché minima utilità-soddisfazione ai creditori delle classi "2" e "3").

3) Sulle pendenti istanze di fallimento (promosse dai creditori [redacted] s.r.l in liquidazione, [redacted] s.r.l, [redacted] s.r.l ora fallimento della ditta [redacted] s.r.l procedimento n. 123/2012 reg. ist. fall.), per la cui decisione la debitrice [redacted] spa in liquidazione è stata da ultimo sentita all'udienza del 13.12.2013, si decide con separata sentenza ex 180 ultimo comma l.fall.

4) Ai sensi dell' art. 91 c.p.c e secondo il principio di causalità delle spese, [redacted] spa in liquidazione va condannata a rifondere a favore delle opposenti la spesa del presente giudizio che liquida a favore di ciascun creditore opponente, non rinunciante (dunque a favore di [redacted] s.p.s, [redacted] società cooperativa per azioni e [redacted] s.r.l) in complessivi euro 2.000,00 oltre cassa di previdenza e iva di legge.

Ordina a cura della Cancelleria la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 l.fall. e la comunicazione alla debitrice e al Commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori, ai sensi dell'art. 180 comma 5 l.f..

P.Q.M

Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale come in epigrafe indicato, ogni diversa domanda eccezione, istanza respinta,

Visto l'art. 180 l.fall.,

rigetta l'omologa del concordato preventivo presentato da [redacted] spa in liquidazione, con sede in Creazzo (VI), [redacted] (c.f.: [redacted] non avendo la proposta concordataria raggiunto le maggioranze di legge.

provveda come da separata sentenza sulle istanze di fallimento presentate dai creditori [redacted] s.r.l. in liquidazione, [redacted] s.r.l., [redacted] s.r.l. ora fallimento della ditta [redacted] s.r.l. (procedimento n. 123/2012 reg. ist. fall.);

condanna [redacted] spa in liquidazione a rifondere a favore degli opposenti [redacted] s.p.a., [redacted] società cooperativa per azioni e SIEI s.r.l. le spese del presente giudizio che liquida a favore di ciascun creditore opponente suindicato, in complessivi euro 2.000,00 oltre cassa di previdenza e iva di legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito ex art. 180, c.5, l.fall. anche presso il Registro Imprese.

Vicenza, 13/3/2014

Il giudice est.

Dr. [redacted] Gazzola

Il Presidente

Dr. M. Gasparotto

